

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare con ricorso ex art. 700 c.p.c. *ante causam* iscritto al R.G. nr. 1574/2016

promosso da: ~~XXXXXXXXXX~~

contro M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Visti gli atti e i documenti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’ 11.01.2017.

osserva

In fatto

Con ricorso cautelare *ante causam* l’odierna ricorrente – docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola primaria, assunta nell’ambito del piano assunzionale di cui all’art. 1, co. 98, lett. C legge n. 107/2015 (cfr. estratto SIDI dimesso dal MIUR) a far data dall’1.09.2015 – esponeva di aver presentato domanda di mobilità per l’assegnazione dell’ambito territoriale a livello nazionale (c.d. “fase C” del piano di mobilità). Evidenziando che tra le prime sedici preferenze espresse nella domanda vi erano quelle per gli ambiti della Regione Puglia 0023 (5[^]), 0021 (8[^]), 0022 (9[^]) e 0007 (10[^]), lamentava l’assegnazione all’ambito Veneto 0012, sito in Provincia di Treviso e indicato come settantottesima preferenza, posto che altri docenti, aventi un punteggio



inferiore al proprio (pari a 35 + 6 per il ricongiungimento al coniuge), le erano stati preferiti nell'assegnazione agli indicati ambiti della Regione Puglia.

Individuava a fondamento del *fumus boni iuris* la carenza di istruttoria e disparità di trattamento posti in essere dall'Amministrazione scolastica nei suoi confronti, con conseguente violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost., nonché la violazione del principio di scorrimento della graduatoria, ed allegava sotto il profilo del *periculum* il pregiudizio imminente ed irreparabile costituito dalle ripercussioni del provvedimento di trasferimento, accompagnato dal vincolo di permanenza triennale nella sede di destinazione, sulla sua vita familiare evidenziando di essere coniugata e madre di due figli di 5 e 8 anni e che sarebbe costretta ad allontanarsi dalla propria famiglia ad una distanza di oltre 1000 km.

Si costituiva in giudizio il MIUR evidenziando che la ricorrente non aveva provato il proprio diritto ad essere preferita ad altri docenti nell'assegnazione degli ambiti siti nella Regione Puglia. Contestava inoltre anche la sussistenza del *periculum* in mora.

Il ricorso veniva notificato ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR a seguito di istanza ex art. 151 c.p.c.

Sul requisito del *fumus boni iuris*

Appare opportuno sintetizzare brevemente la disciplina sottesa alla procedura di mobilità che qui viene in rilievo.

L'art. 1 co. 108 L. 107/15 dispone che: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria*



nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. [...];

La procedura di mobilità è stata poi nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE (come la ricorrente), ha stabilito che *“FASE C 1. Gli assunti nell'a. s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*; il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*.

L'allegato 1 del CCNL prevede, quindi, per la fase C), che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*



b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”,

con la precisazione che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica... ”*.

Ogni docente, in estrema sintesi, doveva indicare nella domanda di mobilità un elenco di preferenze, vedendosi poi attribuito un punteggio (formato da una quota fissa e una variabile a seconda dell'ambito in ragione dei punteggi aggiuntivi previsti per le ipotesi di ricongiungimento o di cura e assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali o tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo nel comune richiesto - cfr. all. D del CCNI) e gli eventuali titoli di precedenza.

Parte ricorrente ha adeguatamente allegato, tramite la produzione dei bollettini dei trasferimenti depositati sub docc. nn. 8 e 9 che numerosi docenti partecipanti alla medesima fase C della mobilità per l'assegnazione dell'Ambito territoriale a livello nazionale, non titolari di diritti di precedenza e aventi punteggio inferiore a quello da lei posseduto, hanno ottenuto l'assegnazione di posto “comune” negli ambiti di: Taranto – Puglia 0023, Taranto – Puglia 0021, Taranto – Puglia 0022. Nei bollettini prodotti è ben indicato per ciascun docente il punteggio posseduto, il tipo di posto assegnato, nonché l'eventuale titolarità di diritti di precedenza.



A fronte di tale allegazione sarebbe stato onere del Ministero dar conto della ragione dell'assegnazione ad altri docenti e non alla ricorrente degli ambiti territoriali in questione, atteso che i docenti indicati: avevano un punteggio inferiore, non potevano vantare titoli di precedenza e non è in contestazione che partecipassero alla stessa fase C della mobilità (a tal proposito non è stato specificamente contestato quanto affermato a pag. 5 del ricorso, punto 11). Applicando il generale principio di scorrimento della graduatoria e tenuto conto della disciplina sulla mobilità sopra richiamata, si sarebbe dovuto redigere una graduatoria per ciascun ambito territoriale in base al punteggio posseduto da ogni docente (fermi i diritti di precedenza previsti dal CCNI) e poi assegnare gli ambiti sulla base del maggior punteggio, alla luce delle preferenze espresse nella domanda.

In mancanza di adeguate spiegazioni da parte del MIUR, solo alla luce della giurisprudenza di merito che già ha affrontato la tematica oggetto del presente giudizio, si può ipotizzare che l'Amministrazione scolastica abbia gestito le assegnazioni degli ambiti confrontando i punteggi dei vari docenti tenendo conto prioritariamente dell'ordine di preferenza espresso nelle domande e, dunque, stilando una graduatoria, per ciascun ambito, nel seguente ordine: prima tutti coloro che l'avevano indicato come prima preferenza in ordine di punteggio, poi tutti coloro che l'avevano indicato come seconda in ordine di punteggio e così a seguire.

Tuttavia, anche laddove si volesse considerare tale interpretazione coerente con il dettato del CCNL e del CCNI – laddove disciplinano le modalità operative di gestione delle operazioni di mobilità – (in senso favorevole si segnala Trib. Alessandria 14.11.2016; in senso contrario Trib. Venezia, 24.11.2016) si deve comunque rilevare che il Ministero:

- a) Non ha neppure dedotto e dimostrato nella presente causa di aver così operato posto che non sono state esplicitate le modalità applicative dell'algoritmo con cui sono stati assegnati i posti sulla base delle domande;
- b) Non ha provato che i docenti partecipanti alla fase C della mobilità con punteggio inferiore alla ricorrente e che le sono stati preferiti nell'assegnazione degli ambiti Puglia 0023, Puglia



0022, Puglia 0021, avessero indicato tali ambiti in posizione anteriore rispetto a quanto fatto dalla ricorrente stessa nella domanda di mobilità. Sul punto, si precisa, l'onere probatorio deve ritenersi gravante sul Ministero – a fronte delle specifiche allegazioni di parte ricorrente che ha persino indicato i nominativi dei docenti in questione – alla luce del principio di vicinanza della prova (solo il Ministero ha a disposizione le domande di tutti i docenti) e per il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, cui deve ispirarsi anche l'attività *iure privatorum* della pubblica amministrazione.

Quanto all'ambito Puglia 0007, dal bollettino dei trasferimenti prodotto sub doc. 9 ric., non emerge prima facie alcuna assegnazione a docenti coinvolti nella mobilità in "ambito nazionale", su posto comune, privi di precedenze e aventi punteggi inferiori alla ricorrente. Quanto, infine, agli ulteriori ambiti della Regione Puglia non indicati come preferenze nella domanda, se è pur vero che l'O.M. n. 241/16 prevede all'art. 9 che in caso di domanda incompleta relativamente all'indicazione delle preferenze, questa verrà completata d'ufficio seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali, è altrettanto vero che gli ambiti inseriti d'ufficio devono considerarsi necessariamente postergati a quelli indicati e, pertanto, gli ulteriori ambiti della regione Puglia non indicati tra le preferenze, avrebbero potuto essere esaminati solo in caso di mancata assegnazione di un posto riconducibile ad uno degli ambiti indicati come preferiti nella domanda (tra cui rientra anche Veneto 0012, poi effettivamente assegnato).

Alla luce e nei limiti delle suesposte considerazioni deve affermarsi, pur nella sommarietà della presente fase cautelare, l'apparenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Sul requisito del *periculum in mora*.

Pur convenendo con l'Amministrazione resistente che, ex se, il trasferimento non integra il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, si deve tuttavia evidenziare che, nel caso di specie, la ricorrente, moglie e madre di due figli in età scolare che vivono in Provincia di Lecce, è stata assegnata ad un ambito territoriale distante circa 1000 km dalla propria residenza e che la



stessa si vedrebbe costretta per un triennio a vivere lontano dai luoghi dove ha sinora vissuto, lavorato (cfr. doc. 1 ric.) e dove si trova la propria famiglia. Tale allontanamento rappresenta, dunque, un vero e proprio “sradicamento” con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati da tempo, coinvolgenti anche prole minore, e non suscettibili di ristoro meramente economico. Per tale ragione deve ritenersi sussistente anche il requisito del *periculum in mora*.

Il ricorso, in conclusione, deve trovare accoglimento, ordinando all’Amministrazione di assegnare la ricorrente presso una delle sedi dell’ambito territoriale Puglia 0023 o, in via gradata, nel rispetto delle preferenze espresse nella domanda, degli ambiti Puglia 0021 e Puglia 0022, tenendo conto del punteggio dalla stessa posseduto.

Attesa l’assoluta novità della questione giuridica oggetto del giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- In accoglimento del ricorso, ordina al Ministero convenuto di assegnare la ricorrente presso una delle sedi dell’ambito territoriale Puglia 0023 o, in via gradata, degli ambiti Puglia 0021 e Puglia 0022, tenendo conto del punteggio dalla stessa posseduto;
- Spese compensate.

Si comunichi.

Treviso, 23 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Filippo Giordan

